



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 23/12/2024

Deliberazione n° 28

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L' ANNO 2025
----------	---

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:40** e presso la sala civica "Mons. B. Socche" di Arcole, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta **Pubblica Ordinaria** di 1a convocazione il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Alessandro Ceretta	Sindaco	Presente
Giovanna Negro	Vicesindaco	Presente
Riccardo Godi	Consigliere	Presente
Davide Carli	Consigliere	Presente
Mario Gilberto Longo	Consigliere	Presente
Fabio Dal Zovo	Consigliere	Presente
Debora Boseggia	Consigliere	Presente
Matilde Bertozzi	Consigliere	Presente
Anita Pellegrini	Consigliere	Presente
Grabriella Zampicinini	Consigliere	Presente
Valentina Perini	Consigliere	Presente
Tiziano Attrezzi	Consigliere	Presente
Michela Barana	Scrutatore	Presente

Numero totale PRESENTI: **13** –

ASSENTI: **0**

ASSENTI NON GIUSTIFICATI: **0**

Favorevoli: **9**; Contrari: **0**; Astenuti: **4**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario comunale **NUZZO MARCELLO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceretta Alessandro nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" è stata di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2025/2026/2027 in corso di approvazione di cui all'odierno O.D.G.;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre di ogni anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

VISTO che con decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 Settembre 2024 n. 219, il Ministero dell'Economia ha informato i Comuni dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno d'imposta 2025.

PRESO ATTO che ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027 è necessario provvedere alla definizione delle aliquote;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 03.06.2020 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22.07.2020, avente decorrenza a partire dal 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160), all'art. 1 commi da 748 a 754, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- al comma 748: "***L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento***";

- al comma 749: "***Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,***

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

- al comma 750: “L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;

- al comma 751: **Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- al comma 752: “L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- al comma 753: “**Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale ” D ”** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

- al comma 754: “Per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

CONSIDERATO che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 Ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 Ottobre 2025;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28/2024

PRESO inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, quindi, la Delibera C.C. n. 30 del 29/12/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

SENTITO il Vicesindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

DATO ATTO dei successivi interventi e delle dichiarazioni di voto dei Consiglieri intervenuti alla discussione, riportati nell'allegato "**INTERVENTI**";

CON la seguente votazione svolta per alzata di mano:

- Consiglieri Comunali presenti: 13, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n.4 (Zampicini Gabriella, Attrezzi Tiziano, Perini Valentina, Barana Michela);

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE per l'anno di imposta 2025 il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

<i>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	0,6 %
<i>Assimilazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1 comma 741, lett.C), n.6) della Legge n.160 del 2019</i>	SI
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)</i>	0,1 %
<i>Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)</i>	1,06 %
<i>Terreni Agricoli</i>	1,02 %
<i>Aree Fabbricabili</i>	1,02 %
<i>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</i>	1,02 %

3) DI DETERMINARE le seguenti **DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:

a) per l'unita' immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

c)viene considerata adibita ad **abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;

d) introduzione dell'**aliquota agevolata** nella misura dello 0,5% relativamente agli **immobili conferiti in trust** istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016;

4)DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2025, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 Ottobre 2025; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 Ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

INFINE DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato: - Consiglieri presenti n.13, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Zampicini Gabriella, Attrezzi Tiziano, Perini Valentina, Barana Michela).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceretta Alessandro

IL SEGRETARIO
Nuzzo Marcello

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

L'INCARICATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Arcole ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.